



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA MARGHERITA"



Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)  
Tel. 090/3695987

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 -

e-mail: [meic8AD002@istruzione.it](mailto:meic8AD002@istruzione.it) - [meic8ad002@pec.istruzione.it](mailto:meic8ad002@pec.istruzione.it)

**CIRCOLARE n. 226**

Messina, 31/03/2022

Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni  
Alle Docenti e ai Docenti  
Al Personale ATA  
dell'IC Santa Margherita

Al DSGA  
Al Sito web  
Agli Atti

**Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e trasmissione Circolare Ministeriale n. 410/29-03-2022**

Si comunica che in data 24 marzo 2022 il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 24 che modifica sostanzialmente il protocollo di gestione dei contatti con casi di positività da SARS-CoV-2.

Si riportano di seguito le nuove disposizioni cui attenersi dal **1 aprile 2022**:

**1. Misure precauzionali per la Scuola dell' Infanzia**

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

|         | <b>In assenza e fino a tre casi di positività</b>  | <b>In presenza di almeno quattro casi di positività</b>   |
|---------|--|---|
| Bambini | Nessuna misura.<br>Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) | Nessuna misura.<br>Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva) | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
|---|--|---|

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

## **2. Misure precauzionali per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado**

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

|  | <b>In assenza e fino a tre casi di positività</b>  | <b>In presenza di almeno quattro casi di positività</b>  |
|--|--|--|
| Alunni                                     | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
| Personale che presta servizio nella classe | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).  | Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.  |

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

**Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.**

### **3. Misure precauzionali di carattere generale**

Si riportano di seguito ulteriori disposizioni in vigore:

- a. non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- b. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c. non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- d. è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- e. la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- f. l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- g. i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al Dirigente Scolastico/Referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

#### **4. Verifica digitale Certificazione verde COVID-19**

Si rende noto che per l'accesso alle strutture scolastiche, si prevede quanto segue:

##### **PER IL PERSONALE SCOLASTICO**

Rimangono attive le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessario una verifica positiva del green pass base (tramite l'app C 19) per consentire l'ingresso a scuola.

##### **PER GLI ESTERNI**

Fino al 30 aprile 2022, per l'accesso alle scuole è necessario il possesso del green pass base che deve essere esibito al personale delegato dal Dirigente Scolastico.

Si trasmettono in allegato alla presente:

- DL 24 marzo 2022, n. 24
- CM n. 410/29-03-2022

Si ringrazia per la collaborazione

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Fulvia Ferlito**  
(Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)